SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 aprile 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2019.

Sperimentazione della contabilità integrata e del Piano dei conti integrato ai sensi dell'articolo 38-*sexies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 che definisce le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera *e)*, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 che prevede l'adozione per la spesa, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione della spesa COFOG (Classification of the functions of government) e alla classificazione economica di terzo livello;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera *n)* della legge n. 196 del 2009, che prevede l'affiancamento a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e in particolare l'art. 8 che ha introdotto l'art. 38-*sexies* della citata legge n. 196 del 2009;

Visto l'art. 38-*sexies* della legge n. 196 del 2009, che prevede un'attività di sperimentazione della durata non superiore a tre esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni, di cui all'art. 25-*bis*, e della codifica della transazione contabile elementare, delegando il Ministro dell'economia e delle finanze a disciplinare la sperimentazione con proprio decreto entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'art. 38-*ter*, comma 3;

Visto l'art. 38-*bis* della citata legge n. 196 del 2009 che prevede l'introduzione del sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale per le amministrazioni centrali dello Stato e in particolare il comma 2, il quale individua negli Uffici centrali del bilancio e nelle Ragionerie territoriali dello Stato le strutture che verificano l'uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili e prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure;

Visto l'art. 38-*ter* della citata legge n. 196 del 2009 che prevede l'introduzione del piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140 concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi dell'art. 38-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2018 che introduce il piano dei conti integrato composto da tre moduli: piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale, secondo lo schema di cui all'allegato 1 del medesimo decreto;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2018 che prevede l'utilizzo, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, del glossario e degli schemi di collegamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;

Visto l'art. 38-*quater* della citata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che ogni atto gestionale costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che obbliga le amministrazioni centrali dello Stato all'adozione del sistema integrato della contabilità finanziaria, economico e patrimoniale ed analitica;
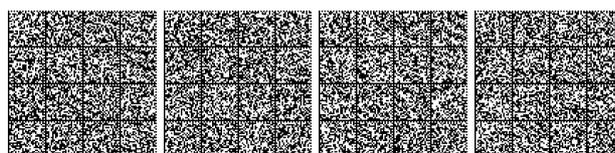
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» ed in particolare l'art. 3, commi 1, 3 e 4 che prevede che il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di spesa adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche sia svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato;

Visto il decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279, «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» che all'art. 10 ha previsto l'introduzione del Sistema di contabilità economica nelle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e termini della sperimentazione della contabilità integrata e del piano dei conti integrato

1. A partire dal mese successivo alla pubblicazione del presente decreto è avviata la sperimentazione ai sensi dell'art. 38-*sexies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della durata di tre esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo come previsto dal successivo art. 6. La sperimentazione ha per oggetto, ai fini della relativa valutazione:

a) l'introduzione a fini conoscitivi nell'ambito della gestione, della contabilità economico-patrimoniale, in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'utilizzo del sistema integrato di scritture contabili di cui al comma 1 dell'art. 38-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) l'introduzione del piano dei conti integrato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140 quale struttura di riferimento per il bilancio dello Stato unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni.

2. Nell'ambito della sperimentazione viene definita una codifica provvisoria delle transazioni contabili elementari, di cui all'art. 38-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni centrali dello Stato, incluse le loro articolazioni periferiche, con riferimento: agli atti di entrata e agli atti di spesa degli ordinatori primari e degli ordinatori secondari, nonché ai documenti contabili da cui scaturiscono ricavi e proventi, costi ed oneri.

4. La sperimentazione si affianca alle vigenti procedure contabili relative alla registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, alla realizzazione degli incassi e all'effettuazione dei pagamenti. Essa non produce effetti ai fini: della gestione e della rendicontazione dei dati contabili e di bilancio, della elaborazione degli elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio nonché sulle procedure contabili relative alle registrazioni di contabilità economica analitica.

Art. 2.

Modalità applicative della sperimentazione

1. La sperimentazione è avviata per fasi successive:

a) a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, ha per oggetto le registrazioni degli eventi contabili relative alle uscite finanziarie e alle componenti economiche negative rappresentate da costi e oneri;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2020, la sperimentazione viene estesa alle registrazioni degli eventi contabili relativi alle entrate finanziarie e alle componenti economiche positive rappresentate da ricavi e proventi, nonché alle attività e passività finanziarie e patrimoniali e alle relative variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e da qualsiasi altra causa.

2. In tutte le fasi della sperimentazione, contestualmente alle registrazioni finanziarie ed economiche, saranno movimentati anche i pertinenti conti dell'attivo e del passivo del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, necessari per generare scritture contabili in partita doppia.

3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende disponibili le necessarie funzionalità per lo svolgimento della sperimentazione sui propri sistemi informativi.

4. Le amministrazioni centrali dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano nell'ambito della propria organizzazione uno o più referenti che garantiscano il supporto ed il coordinamento della sperimentazione ai fini della corretta registrazione degli eventi contabili, nonché il raccordo con i competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 3.

Adozione del Piano dei conti integrato

1. Nell'ambito della sperimentazione, le amministrazioni centrali dello Stato adottano il piano dei conti integrato, che costituisce lo strumento di riferimento per la tenuta delle scritture contabili.

2. Ogni evento contabilmente rilevante ai fini della manifestazione finanziaria generato, quanto all'entrata, da atti di accertamento, riscossione e versamento; quanto alla spesa, da decreti di impegno e mandati di pagamento, costituisce una transazione contabile elementare che movimenta una o più voci del modulo finanziario del piano dei conti integrato. Analogamente, ogni evento contabilmente rilevante ai fini della manifestazione economico-patrimoniale generato da atti e documenti contabili, costituisce una transazione elementare che movimenta una o più voci del modulo economico e del modulo patrimoniale.

3. Ciascuna voce del piano dei conti integrato relativa alla contabilità finanziaria è correlata alle corrispondenti voci del piano dei conti relativo alla contabilità economico-patrimoniale mediante matrici di collegamento pubblicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sul proprio sito internet istituzionale.

4. Al fine di facilitare la classificazione delle transazioni elementari nelle voci del piano dei conti, le amministrazioni centrali dello Stato utilizzano l'apposito glossario di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2018, predisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicato sullo proprio sito internet istituzionale.

Art. 4.

Principi contabili generali ed applicati

1. Le amministrazioni centrali dello Stato, ai fini della sperimentazione della contabilità integrata, applicano i principi contabili generali di cui all'art. 38-*bis*, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento relativo ai principi contabili applicati previsto ai sensi dell'art. 38-*bis*, comma 4, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, la valorizzazione delle transazioni contabili elementari che discendono da eventi rilevanti ai fini della contabilità finanziaria avviene in base alla legislazione vigente. La valorizzazione degli eventi rilevanti ai fini della contabilità economica e patrimoniale, avviene in base alle regole del sistema di contabilità economica analitica definito ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ove applicabili, e, negli altri casi, in base ai principi contabili nazionali.

Art. 5.

Codifica provvisoria della transazione contabile elementare

1. Ai fini della sperimentazione di cui al presente decreto, è definita una codifica provvisoria della transazione contabile elementare ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 38-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Ogni evento gestionale, posto in essere dai responsabili delle amministrazioni, genera una transazione elementare nelle rilevazioni contabili.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati in via definitiva il contenuto della codifica della transazione elementare, i criteri e le modalità per la sua applicazione a regime.

Art. 6.

Attività di verifica degli Uffici di controllo e valutazione degli esiti della sperimentazione

1. Gli Uffici di controllo che costituiscono il Sistema delle Ragionerie di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, verificano la correttezza delle scritture contabili registrate dalle amministrazioni centrali dello Stato.

2. La verifica viene effettuata sulle scritture contabili riferite: all'utilizzo delle voci dei moduli finanziario, economico e patrimoniale del piano dei conti integrato, alla loro uniformità all'interno dell'amministrazione e all'applicazione dei principi contabili generali e applicati.

3. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

a) attua un monitoraggio trimestrale per verificare la completezza e l'adeguatezza delle voci dei moduli finanziario, economico e patrimoniale del piano dei conti integrato rispetto alle operazioni e alle registrazioni contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale svolte dalle amministrazioni centrali dello Stato;

b) in sede di rendiconto predispone una relazione annuale, da trasmettere alla Corte dei conti, in merito agli esiti della sperimentazione del sistema di contabilità integrata e del piano dei conti integrato, al fine di valutare gli effetti dell'adozione e di individuare eventuali criticità e porre in essere le modifiche necessarie per una più efficace disciplina della materia.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente decreto, con una o più circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato saranno fornite specifiche indicazioni operative e istruzioni tecniche per l'attuazione della sperimentazione e per le verifiche che gli Uffici di controllo del sistema delle Ragionerie devono svolgere ai fini del corretto adempimento della stessa.

Roma, 21 febbraio 2019

Il Ministro: TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1-228

ALLEGATO *1*
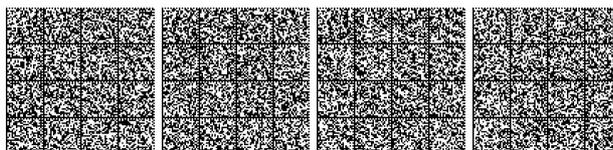
Codifica provvisoria della transazione contabile elementare, definita ai sensi dell'articolo 38-*sexies* della legge del 31 dicembre 2009, n. 196

Valorizzazione dei codici della transazione in base al tipo di scritture contabili generate							
	Transazioni che generano scritture di contabilità finanziaria		Transazioni che generano scritture di contabilità economico-patrimoniale				
Elementi della codifica della transazione contabile elementare	Entrate	Uscite	Ricavi /proventi	Costi /oneri	Attività	Passività	Conti d'ordine
1. Esercizio finanziario (tutte le transazioni)	X	X	X	X	X	X	X
2. Codice capo d'imputazione (Entrate, Ricavi/proventi, Attività)	X		X		X		
3. Codice capitolo di riferimento (Entrate)	X						
4. Codice articolo (Entrate)	X						
5. Codice centro di responsabilità (Entrate e Ricavi/proventi)	X		X				
6. Codice del titolo/natura/tipologia (Entrate)	X						
7 Codice del centro di provento (Ricavi/proventi)			X				
8. Codice stato di previsione della spesa (Spese, Costi/oneri, Attività, Passività e Conti d'ordine)		X		X	X	X	X
9. Codice capitolo di riferimento (Spese)		X					
10. Codice piano gestionale (Spese)		X					
11. Codice della Missione (Spese e Costi/oneri)		X		X			
12. Codice del Programma (Spese e Costi/oneri)		X		X			
13. Codice dell'Azione (Spese)		X					
14. Codice della classificazione COFOG di 3° livello (Spese)		X					
15. Codice della classificazione economica di 3° livello (Spese)		X					
16. Codice del centro di responsabilità (Spese e Costi/oneri)		X		X			
17. Codice del centro di costo (Costi/oneri)				X			
18. Codice voce del piano dei conti integrato di V livello, modulo finanziario (Entrate e Spese)	X	X					
19. Codice voce del piano dei conti integrato di V livello, modulo economico (Ricavi/proventi e Costi/oneri)			X	X			
20. Codice voce del piano dei conti integrato di VI livello, modulo patrimoniale (Attività, Passività e Conti d'ordine)					X	X	X

19A02469
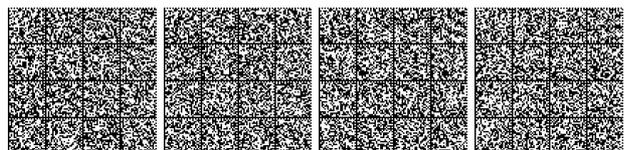
MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 marzo 2019.

Concessione di anticipazioni di cassa, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione, agli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 243-*quinquies*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), introdotto dal decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare, nel limite massimo di 200 euro per abitante, esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

Visti, altresì, i commi 3 e 4, dello stesso art. 243-*quinquies*, con i quali è previsto che l'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del TUOEL e che il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione;

Viste le richieste presentate dalle Commissioni straordinarie dei comuni riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ai sensi del sopracitato art. 243-*quinquies*, per il riconoscimento di un'anticipazione di cassa, nel limite massimo concedibile, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili, nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243-*quinquies*;

Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione richiesta, nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro;

Visto l'art. 156, comma 2 del TUOEL, laddove è previsto, tra l'altro, che le disposizioni che fanno riferimento alla popolazione, vanno interpretate come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istat;

Considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2016 nei comuni di cui all'allegato A, come fissata dall'ISTAT;

Ritenuto di dover stabilire con il presente decreto, ai sensi dell'art. 243-*quinquies*, comma 3, del TUOEL, le modalità per la restituzione dell'anticipazione medesima;

Richiamato il decreto interministeriale in data 12 novembre 2018, con il quale è stata concessa l'anticipazione di cui al già citato art. 243-*quinquies*, relativo alle richieste presentate dalle Commissioni straordinarie, nel corso del 1° semestre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Concessione anticipazione di cassa

1. Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concessa, ai sensi dell'art. 243-*quinquies*, del TUOEL, un'anticipazione di cassa a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter*, nei limiti di 20 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili.

Art. 2.

Criteri e modalità per la concessione dell'anticipazione

1. L'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente è determinata, nel limite massimo di 200 euro per abitante e nel limite di 20 milioni di euro annui, stabiliti dalla legge.

2. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro quindici giorni successivi alla data del presente decreto e imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

Art. 3.

Modalità per la restituzione dell'anticipazione

1. L'anticipazione ricevuta dagli enti richiedenti di cui all'allegato A del presente decreto, è restituita in dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate annuali di pari importo.

2. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
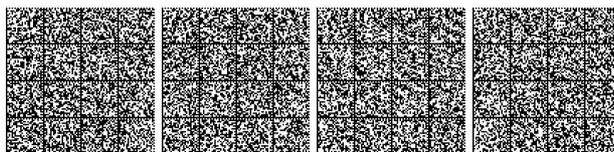
4. In caso di mancata restituzione delle rate annuali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.

5. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2019

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
BELGIORNO

Il Ragioniere generale dello Stato
FRANCO

ALLEGATO *A*

Articolo 243-quinquies – TUOEL

Codice ente	Ente	Provincia	Abitanti	Importo riparto
4181030030	Briatico	(VV)	4.203	€ 617.099,06
5190650120	Vittoria	(RG)	63.906	€ 9.382.900,93

19A02540

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 ottobre 2018.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01_01116, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 2541/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'Allegato 1, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, art. 3, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 13 febbraio 2018 n. 130, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018, n. 852 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale del 22 marzo 2018 n. 605 relativo all'attribu-

zione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo dipartimento del 18 febbraio 2018, n. 312;
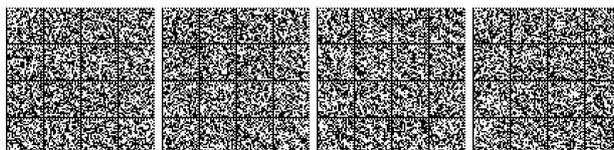
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, recante: Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie.».

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MIUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018, prot. n. 1385, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'Area di specializzazione dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione «Tecnologie per gli ambienti di vita» Allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Vista la nota dell'11 giugno 2018, prot. n. 10202 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'Area di specializzazione «TALIsMan - Tecnologie per gli Ambienti di Vita» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01116 dal titolo «Tecnologie di Assistenza personALizzata per il Miglioramento della quAlità della vitA» con nota del 23 luglio 2018, prot. n. 12243;

Vista la nota del 14 settembre 2018, prot. n. 14627, con la quale il RUP ha chiesto ad Invitalia S.p.a. di effettuare le attività di supplemento istruttorio riguardo all'ingresso di un nuovo socio nella società Ecubit S.r.l. e della nuova ripartizione delle quote societarie della medesima;

Visto l'esito positivo del supplemento istruttorio a cura di Invitalia S.p.a., acquisito dal MIUR in data 28 settembre 2018, prot. n. 15477, riguardo la variazione societaria intervenuta;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni e integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la nota del 28 settembre 2018, prot. n. 15564 con la quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Tecnologie per gli ambienti di vita», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo

ARS01_01116 dal titolo «TALIsMan - Tecnologie di Assistenza personALizzata per il Miglioramento della quAlità della vitA» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le date inserite nel sistema Sirio, è fissata al 1° settembre 2018 e ha una durata pari a trenta mesi.

3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto capofila Dinets S.r.l., con sede in via Luigi Albertini n. 36, Ancona, c.a.p. 60131, P.I. 02030980425, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8 dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, in persona del dott. Andrea Annini, nato a Ancona il 23 settembre 1961, C.F. NNNNDR61P23A271A, in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al Disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel Capitolato tecnico (Allegato 3).

5. La Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, Allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico Sirio - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'Allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13 comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 - 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamenti, non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del Progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in € 4.870.600,70 (quattromilioniottocentosettantamilaseicento/7), nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, Capitolato tecnico, Disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto
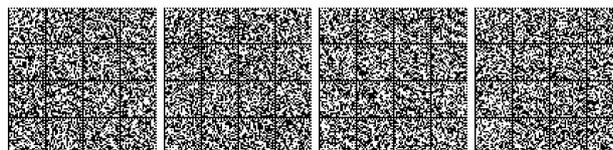
e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari Ecubit S.r.l., Infotel S.r.l., Dedalus S.p.a. con socio unico e Link Campus University, al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da Allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2018

Il direttore generale: DI FELICE

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

sito PON http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale/

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2018, n. 1-3349

19A02471

DECRETO 8 febbraio 2019.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «GREAT» al finanziamento del fondo per la agevolazioni alla ricerca «FIRST 2015». (Decreto n. 189/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»,;
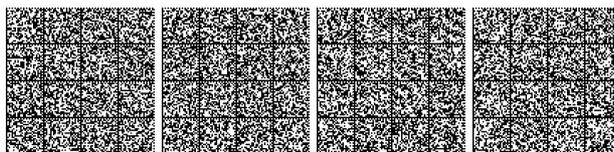
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 delle Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n.108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla nomina dell'esperto tecnico-scientifico;

Visto il dd. n. 1244 del 21 maggio 2018 di nomina dell'esperto tecnico-scientifico e di eventuali sostituti, reg. UCB n. 451 del 7 giugno 2018;

Atteso che l'esperto scientifico incaricato prof. Bruno Andò, con relazione pervenuta il 23 novembre 2018, prot. n. 19694, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa; superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;

Visto il Bando internazionale «*JA AAL Living well with dementia*» comprensivo delle *Guide Lines for Applicants*, lanciato dalla JA AAL il 26 febbraio 2016 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Vista la decisione finale della JA AAL del 5 settembre 2016, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «GREAT «*Get Ready for Activity -Ambient Day Scheduling with Dementia*», avente come obiettivo lo sviluppo, l'implementazione e la valutazione di un sistema AAL intelligente, modulare e persuasivo che mira a stimolare l'attività delle persone anziane con demenza a beneficio sia delle persone assistite, sia dei *caregivers*;

Vista la nota prot. MIUR n. 18078 del 30 ottobre 2017 di allocazione risorse necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul piano di riparto FIRST per l'anno 2015;

Vista la nota prot. MIUR n. 5157 del 20 marzo 2017 con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della Call, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla JA AAL nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Considerata l'istruttoria tecnico-finanziaria relativa alla fase «*ex-ante*» da parte del soggetto convenzionato Invitalia del 23 aprile 2018, prot. MIUR 7638 del 24 aprile 2018, sull'ammissibilità al finanziamento del progetto «GREAT»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «GREAT», di durata trentasei mesi salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano:

Apollis Snc - Istituto di ricerca sociale e demoscopia (abbreviato «Apollis Snc»);

Per un importo complessivo del costo del progetto «GREAT» di € 171.200,00.

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso il 10 maggio 2017, con il quale vengono stabilite, tra l'altro, le date di avvio delle attività progettuali, rispettivamente il 1° febbraio 2017 e la loro conclusione al 31 gennaio 2020;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2016 lanciata dalla JA AAL con il budget finalizzato al finanziamen-

to dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2015 per il contributo alla spesa;
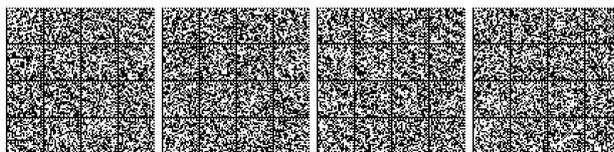
Visto il decreto interministeriale del 9 settembre 2015, n. 684, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015, foglio n. 4179, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2015;

Visto il decreto dirigenziale n. 3429 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2015 dell'importo complessivo di € 9.130.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Vista la nota del 7 gennaio 2019, acquisita al prot. n. 204 dell'8 gennaio 2019, con la quale il legale rappresentante di Apollis Snc - Istituto di ricerca sociale e demoscopia ha espresso la propria rinuncia alla quota di agevolazione in forma di credito agevolato, fermo restando la quota di contributo nella spesa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli artt. 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA - COR ID 750928 per il progetto;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo GREAT «*Get Ready for Activity -Ambient Day Scheduling with Dementia*», presentato da Apollis Snc - Istituto di ricerca sociale e demoscopia, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° febbraio 2017 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 68.480,00 nella forma di contributo nella spesa a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2015, giusta riparto con decreto interministeriale n. 684/2015;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2015, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente comples-

se. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.
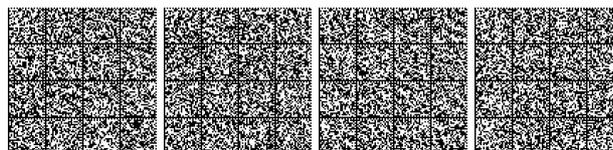
4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla iniziativa di programmazione congiunta JPI MYBL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2016, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati;

2. I beneficiari, si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2019, n. 1-391

ALLEGATO *1*

SCHEDA DEL PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DETTAGLIO ANALITICO DEI COSTI AMMESSI E DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE PER IL BENEFICIARIO

Sezione A - Dati del Progetto

Programma: JA AAL Call 2016.

Progetto: «*GREAT «Get Ready for Activity -Ambient Day Scheduling with Dementia*».

Data di inizio del progetto: 1° febbraio 2017 - Durata del progetto in mesi: 36.

Ragione sociale/denominazione ditte/Univ/Enti:

Apollis Snc - Istituto di ricerca sociale e demoscopia - CUP B56G16000630005.

Costo totale ammesso	€ 171.200,00
di cui Attività di RI	€ 171.200,00
al netto di recuperi pari a	€ 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del progetto

	Ricerca Industriale	Totale
Area nazionale	171.200,00	171.200,00
Altre aree UE/Extra UE	0,00	0,00
Totale	171.200,00	171.200,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento del progetto

Agevolazioni deliberate (FIRST 2015) nella forma di Contributo alla spesa per PI.

Attività di ricerca industriale	40% dei costi ammissibili
Attività di sviluppo sperimentale	30% dei costi ammissibili

Agevolazioni totali deliberate FIRST 2015 nella forma di CS

Totale: contributo spesa € 68.480,00

Sezione D - Condizion specifiche

ALLEGATO *2*

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

(*Omissis*).

ALLEGATO *3*

IL CAPITOLATO TECNICO

(*Omissis*).

19A02470
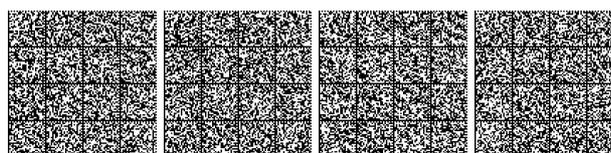
MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 marzo 2019.

Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato on. dott. Angelo TOFALO.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura», ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ed in particolare gli articoli 45, comma 1, e 52;

Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed in particolare gli articoli 64, comma 2, e 72;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'art. 10, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale l'on. dott. Angelo TOFALO è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2018, con il quale è stata delegata la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato on. dott. Angelo TOFALO;

Ritenuto di dover delegare anche il perfezionamento degli atti di esternazione del concerto sulle proposte elaborate dalla Commissione per gli uffici direttivi del Consiglio della Magistratura militare, nell'ambito delle procedure di conferimento degli uffici giudiziari militari e di conferma dei magistrati militari nelle funzioni direttive in atto svolte, ai fini delle successive decisioni del *plenum* dell'organo di autogoverno della Magistratura militare;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Angelo TOFALO è delegato al perfezionamento degli atti di esternazione del concerto sulle proposte elaborate dalla Commissione per gli uffici direttivi del Consiglio della Magistratura militare, nell'ambito delle procedure di conferimento degli uffici giudiziari militari e di conferma dei magistrati militari nelle funzioni direttive in atto svolte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2019

Il Ministro: TRENTA

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 653

19A02498

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 aprile 2019.

Approvazione dei programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2018-2019.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.» ed in particolare:

a) l'art. 8 che, ai commi 1 e 2, prevede che:

1) l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale è un'attività di interesse pubblico;

2) le imprese che svolgono l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta, ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (nel seguito Autorità);

b) l'art. 9 che, al comma 1 prevede, fra l'altro, che la rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi è individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità, con decreto del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito «Ministero») che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge l'attività di trasporto del gas naturale;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, ai sensi del quale le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» (nel seguito decreto legislativo n. 93/2011);

Visto l'art. 10, comma 6, lettera *f)* del decreto legislativo n. 93/2011, che prevede che:

a) ciascun Gestore della rete di trasporto del gas naturale (nel seguito Gestore) gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità e, a tal fine, predispone annualmente un programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale, incluse le interconnessioni con le reti estere; detto programma è approvato, previo parere dell'Autorità, con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed è vincolante salvo motivati impedimenti tecnici;

b) i contenuti del sopra citato programma di manutenzione sono comunicati anche alle regioni;

Vista la lettera del 18 dicembre 2018, protocollo n. 17/2018 e relativi allegati, con cui la società Snam Rete Gas S.p.a. ha trasmesso al Ministero il programma di manutenzione e la descrizione dei lavori relativi alla propria rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2018-2019, dal quale si evidenziano anche le riduzioni della portata del gas naturale, la relativa durata e le regioni interessate;

Vista la lettera del 19 settembre 2018, protocollo n. SUOP/RMe/LDA//2018/0757 e relativi allegati, con cui la società S.G.I. - Società gasdotti Italia S.p.a. ha trasmesso al Ministero il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2018-2019, dal quale si evidenziano anche le riduzioni della portata del gas naturale, la relativa durata e le regioni interessate;

Vista la lettera dell'8 gennaio 2019, protocollo RAPAU/Prot.4, con la quale la società Infrastrutture trasporto gas S.p.a., ora soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.a., ha trasmesso il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2018-2019 dal quale si evince l'assenza di interventi di manutenzione;

Vista la lettera dell'11 gennaio 2019, n. 0000639 con la quale la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero (nel seguito «Direzione generale») ha richiesto all'Autorità l'espressione del previsto parere sui programmi di manutenzione delle reti di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2018-2019;

Vista la lettera dell'Autorità, Direzione mercati energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale n. 0001235 del 16 gennaio 2019, trasmessa alla Direzione generale ove, limitatamente agli aspetti di competenza relativi agli impatti sul mercato all'ingrosso del gas naturale, è stato espresso il parere sui programmi di manutenzione delle prima citate società di trasporto del gas naturale;

Considerato che i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2018-2019 delle società Snam Rete gas S.p.a. e Società gasdotti Italia S.p.a. contengono gli elementi necessari per l'individuazione degli interventi di manutenzione programmati sulle proprie reti di trasporto del gas naturale, la loro tempistica e le conseguenti interruzioni o riduzioni della capacità di trasporto;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei programmi di manutenzione delle reti di trasporto del gas naturale

1) Ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera *f)* del decreto legislativo n. 93/2011, sono approvati i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale delle società Snam Rete gas S.p.a. e S.G.I. - Società gasdotti Italia S.p.a. per l'anno termico 2018-2019; detti programmi, allegati al presente decreto, sono comunicati alle regioni.

2) Restano fermi gli obblighi, in capo a ciascun Gestore, di cui alle deliberazioni dell'Autorità n. 137/02 e n. 602/2013/R/gas in materia di pubblicazione e comunicazione degli interventi manutentivi previsti sulla propria rete di trasporto del gas naturale.

Art. 2.

Disposizioni finali

1) Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2019

Il Ministro: DI MAIO

AVVERTENZA:

Gli allegati citati nell'art. 1, comma 1 - non pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *- sono pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico a: Normativa - Decreti ministeriali.*

19A02464
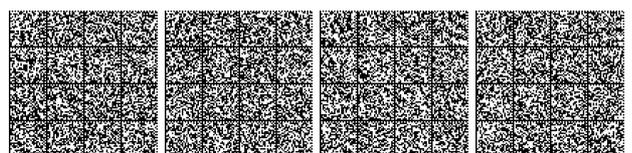
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 aprile 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ezetimibe Aristo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 567/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;
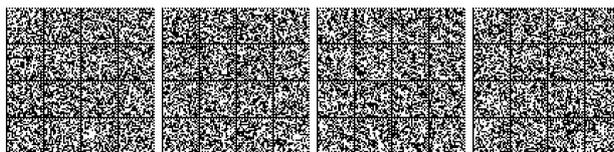
Vista la determina n. 15/2019 del 3 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2019 con la quale la società Aristo Pharma GmbH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ezetimibe Aristo» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 28 novembre 2018 con la quale la società Aristo Pharma GmbH ha chiesto, per il medicinale «Ezetimibe Aristo», la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A, per la confezione con A.I.C. n. 046509030, e dalla classe C(nn) alla classe C, per le confezioni A.I.C. n. 046509042, 046509055, 046509067, 046509016 e 046509028;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 gennaio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18 febbraio 2019;

Vista la deliberazione n. 7 del 27 febbraio 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EZETIMIBE ARISTO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 046509030 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 12,50; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 23,44; nota AIFA: 13;

«10 mg compresse» 14 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 046509016 (in base 10); classe di rimborsabilità: C;

«10 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 046509028 (in base 10); classe di rimborsabilità: C;

«10 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 046509042 (in base 10); classe di rimborsabilità: C;

«10 mg compresse» 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 046509055 (in base 10); classe di rimborsabilità: C;

«10 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 046509067 (in base 10); classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ezetimibe Aristo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetimibe Aristo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 aprile 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02482
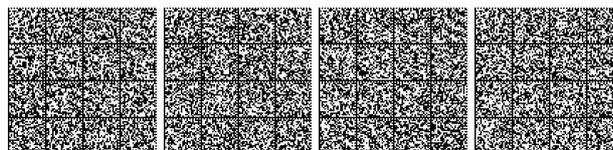
DETERMINA 2 aprile 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Granupas», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 605/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 729/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 11 agosto 2014, relativa alla classificazione del medicinale «Granupas» (acido aminosalicilico) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda presentata in data 14 luglio 2017 con la quale la società Lucane Pharma ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 043376019/E;
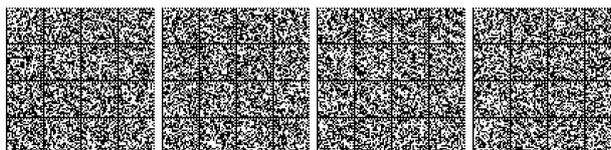
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 13 settembre 2017;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18 febbraio 2019;

Vista la deliberazione n. 7 in data 27 febbraio 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GRANUPAS (acido aminosalicilico) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

indicazione terapeutica oggetto della negoziazione: Granupas è indicato nell'ambito di un appropriato regime in associazione per la tubercolosi multifarmacoresistente, in pazienti adulti e pediatrici dai ventotto giorni di età, quando un regime di trattamento efficace alternativo non può essere istituito per motivi di resistenza o tollerabilità. Si devono considerare le linee guida ufficiali sull'uso opportuno di agenti antibatterici.

Confezione:

4 g - granulato gastroresistente - uso orale - bustina (CARTA/LDPE/ALL./LPDE) - 30 bustine - A.I.C. n. 043376019/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 375,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 618,90.

Alla specialità medicinale «Granupas» (acido aminosalicilico) si applica un tetto di spesa complessivo sull'*ex factory* pari a € 300.000/anno. In caso di superamento della soglia EXF di 300.000 di fatturato nei dodici mesi la ditta è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso *payback*. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento, il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali *payback* del 5% e dell'1,83%, e dei *payback* effettivamente versati, al momento della verifica dello sfondamento, derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alla Parte di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo di vigenza dell'accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale.

Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati, avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione.

In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissate, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del SSN, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/1996 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche.

Alla specialità medicinale «Granupas» (acido aminosalicilico) si applica una scheda di prescrizione ospedaliera (allegato 1).

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GRANUPAS (acido aminosalicilico) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- infettivologo e pneumologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 aprile 2019

Il direttore generale: LI BASSI

ALLEGATO
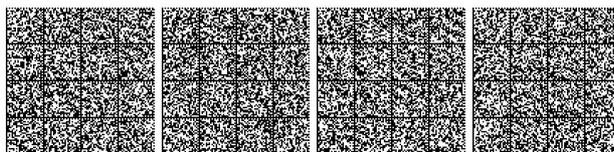
Scheda cartacea per la prescrizione della specialità medicinale GRANUPAS

Indicazioni terapeutiche: L'uso di GRANUPAS è indicato nell'ambito di un appropriato regime in associazione per la tubercolosi multifarmacoresistente, in pazienti adulti e pediatrici dai 28 giorni di età, quando un regime di trattamento efficace alternativo non può essere istituito per motivi di resistenza o tollerabilità (vedere paragrafo 4.4). Si devono considerare le linee guida ufficiali sull'uso opportuno di agenti antibatterici.

Azienda Sanitaria:____

Unità Operativa Richiedente: ____________________________________ Data: _____/____/_____

Paziente (nome, cognome): ____

Data di nascita: ________/_______/_______ Sesso: M ☐ F ☐

Codice Fiscale o Tessera Sanitaria dell'Assistito: ____

ASL di Residenza: _________________________ Provincia: _____ Regione: ______________

La rimborsabilità è limitata, quando un regime di trattamento efficace alternativo non possa essere istituito per motivi di resistenza o tollerabilità, ai pazienti con diagnosi di

☐ tubercolosi estensivamente resistente (**XDR-TB**) causata da M. tuberculosis resistente a isoniazide, rifampicina e, in aggiunta, ad un farmaco iniettabile (amikacina, kanamicina o capreomicina, con l'esclusione della streptomicina) e ad un fluorchinolonico

☐ tubercolosi **pre-XDR** causata da *M tuberculosis* resistente a isoniazide e rifampicina insieme o ad uno dei farmaci iniettabili di seconda linea (amikacina, kanamicina o capreomicina, con l'esclusione della streptomicina) o ad un fluorochinolonico

PROGRAMMA TERAPEUTICO

	Farmaco	**Specialità**	**Dosaggio**
☐	Granupas	Granulato gastroresistente 30 bustine da 4 g	☐ 4 g (una bustina) tre volte al giorno (adulti)
			☐ 150 mg/kg/die, suddivisa in due somministrazioni (bambini e adolescenti)
		N° di confezioni prescritte (max. 3[§])	_____________

☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione cura

[§] La presente scheda di prescrizione ha validità massima di un mese e può essere rinnovata fino al completamento della terapia.

Nome e cognome del Medico*****: ____

Recapiti del Medico*****: ____

**** La prescrivibilità è riservata allo specialista infettivologo o pneumologo.***

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE

19A02483

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 3 aprile 2019.

Cessazione delle prassi di mercato inerenti: *a)* all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. «magazzino» titoli, *b)* al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate. (Delibera n. 20876).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 («MAR»), che ha abrogato la direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003 e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014;

Viste le delibere n. 16839 del 19 marzo 2009 e n. 18406 del 13 dicembre 2012, con le quali la Consob aveva ammesso, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera *c)*, del TUF, le prassi di mercato attinenti, rispettivamente, all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. «magazzino titoli» («Prassi n. 2») e al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate («Prassi n. 3»);

Vista la relazione annuale sull'applicazione delle prassi di mercato ammesse nell'Unione («*Report to the Commission on the application of accepted market practices*») che, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 10, MAR, l'ESMA deve trasmettere alla Commissione europea, pubblicata in data 16 gennaio 2019;

Considerato che, ai sensi degli articoli 185, comma 1-*bis*, e 187-*ter*, comma 4, del TUF, le violazioni indicate dai predetti articoli non sono punibili, o assoggettati a sanzione amministrativa, qualora si dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;

Considerato che ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera *c)*, del TUF, per «prassi di mercato ammessa» si intende una prassi ammessa dalla Consob conformemente all'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;

Considerato che l'art. 13, paragrafo 2, MAR, attribuisce alla Consob il potere di istituire una prassi di mercato in base ai criteri stabiliti dal medesimo articolo;

Considerato che la citata disposizione prevede, al paragrafo 3, che «Prima di istituire una prassi di mercato ammessa ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente notifica all'ESMA e alle altre autorità competenti la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e fornisce i particolari della valutazione svolta conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2. La notifica è trasmessa almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore della prassi di mercato ammessa»;

Considerato altresì che l'art. 13, paragrafo 11, MAR, prevede che le prassi di mercato ammesse anteriormente al 2 luglio 2014 e notificate all'ESMA continuino ad applicarsi nello Stato membro interessato, finché l'autorità competente non abbia preso una decisione per quanto riguarda la continuazione di tali prassi;

Considerato che, in data 9 settembre e 4 novembre 2016, la Consob ha notificato all'ESMA di volersi avvalere, per le Prassi n. 2 e n. 3, della facoltà di mantenere in vigore le stesse prassi e di avere intenzione di rivederne le condizioni, consentendo all'ESMA di sospendere il procedimento per l'emanazione del prescritto parere, che la stessa Autorità deve esprimere entro due mesi dalla notifica ricevuta;

Considerato che attualmente le Prassi n. 2 e n. 3 riconosciute dalla Consob nel precedente regime sono, quindi, vigenti in via transitoria;

Considerato che, per effetto dei sopravvenuti mutamenti del quadro giuridico di riferimento, è opportuno disporre la cessazione delle prassi di mercato ammesse, inerenti all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. «magazzino titoli» («Prassi n. 2») e al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate («Prassi n. 3»), precedentemente ammesse, rispettivamente, con le proprie delibere n. 16839, del 19 marzo 2009, e n. 18406, del 13 dicembre 2012;

Valutate le osservazioni pervenute alla Consob, in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 21 settembre 2018, dalle associazioni di categoria e dagli altri partecipanti al mercato;

Delibera:

Art. 1.

Cessazione delle Prassi n. 2 e n. 3

1. È disposta la cessazione delle prassi di mercato ammesse inerenti all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. «magazzino titoli» («Prassi n. 2») e al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate («Prassi n. 3»), precedentemente ammesse, rispettivamente, con le delibere n. 16839, del 19 marzo 2009, e n. 18406, del 13 dicembre 2012.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano a decorrere dal 30 giugno 2019.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet della Consob.

Roma, 3 aprile 2019

Il Presidente: SAVONA

19A02466
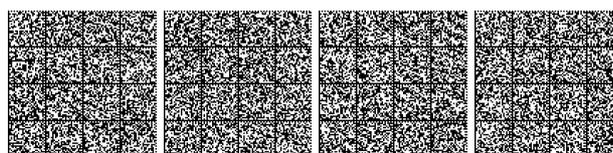
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sidenalfil Dr. Reddy's»

Estratto determina AAM/PPA n. 261 del 19 marzo 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/174

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato alla società DR. Reddy's Laboratories (UK) Limited, con sede legale in 6 Riverview Road, Beverley, HU17 0LD, Regno Unito (UK)

Medicinale: SIDENALFIL DR. REDDY'S

Confezioni A.I.C. n.:

045406016 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 (90x1) compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

045406028 - «20 mg compresse rivestite con film» 300 (3x100) compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

045406030 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 (1x30) compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

045406042 - «20 mg compresse rivestite con film» 180 (2x90) compresse in blister Al/Pvc/Pvdc

è ora trasferita alla società DR. Reddy's S.r.l., con sede legale in piazza S. Maria Beltrade n. 1 - 20123 Milano, Italia (IT).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02455

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 277 del 26 marzo 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/595.

Cambi nome: C1B/2018/2438 – C1B/2019/147.

Numeri procedura europea: UK/H/5368/001-002/IB/011 – IE/H/0867/001/IB/007.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, fino ad ora intestati alla società Claris Lifesciences Limited, con sede legale in Crewe Hall, Crewe, Cheshire, CW1 6UL, Regno Unito (UK);

Medicinali:

CIPROSOL, confezioni A.I.C. n.:

038227017 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml;

038227029 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml;

038227031 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 200 ml;

038227043 - «2 mg/ml soluzione per infusione» sacca non-Pvc 1x50 ml;

038227056 - «2 mg/ml soluzione per infusione» sacca non-Pvc 1x100 ml;

038227068 - «2 mg/ml soluzione per infusione» sacca non-Pvc 1x200 ml;

EXOMAX, confezioni A.I.C. n.:

038441010 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml;

038441022 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml;

038441034 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 200 ml;

038441046 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca in Ppp con bustina in Al da 50 ml;

038441059 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca in Ppp con bustina in Al da 100 ml;

038441073 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca in Ppp con bustina in Al da 200 ml;

DIRETIF, confezioni A.I.C. n.:

039004015 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 25 fiale da 2 ml;

039004027 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 25 fiale da 5 ml;

UNIFOL, confezioni A.I.C. n.:

039184015 - «10 mg/ml, emulsione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

039184027 - «10 mg/ml, emulsione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

039184039 - «10 mg/ml, emulsione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

039184041 - «10 mg/ml, emulsione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml;

039184054 - «20 mg/ml, emulsione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

039184066 - «10 mg/ml, emulsione iniettabile/infusione» 5 flaconcino in vetro da 20 ml;

039184078 - «10 mg/ml, emulsione iniettabile/infusione» 10 flaconcino in vetro da 20 ml;

EMISTOP, confezioni A.I.C. n.:

039341019 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml;

039341021 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 4 ml;

039341033 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 25 fiale in vetro da 2 ml;

039341045 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 25 fiale in vetro da 4 ml;

DOBUTAMINA CLARIS, confezioni A.I.C. n.:

044897015 - «12,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala in vetro da 20;

044897027 - «12,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 20;

con variazione della denominazione del medicinale in DOBUTAMINA BAXTER;

LEVOFLOXACINA CLARIS, confezioni A.I.C. n.:

040772016 - «5 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone vetro da 100 ml;

040772028 - «5 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi vetro da 100 ml;

040772030 - «5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca non PVC da 100 ml;

040772042 - «5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche non PVC da 100 ml;
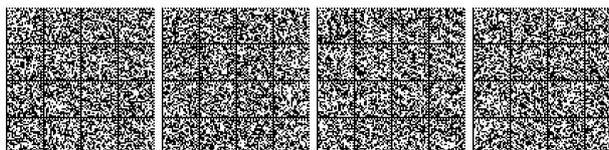
040772055 - «5 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche non PVC da 100 ml;

040772067 - «5 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconi in vetro da 100 ml;

KETOROLAC CLARIS, confezioni A.I.C. n.:

043593019 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml monodose;

043593021 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml monodose;

043593033 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 25 fiale da 1 ml monodose;

043593045 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml monodose;

043593058 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml monodose;

043593060 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 25 fiale da 1 ml monodose;

con variazione della denominazione del medicinale in KETOROLAC BAXTER;

ACIDO ZOLEDRONICO CLARIS, confezione A.I.C. n.:

043400011 - «4mg/5ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml

sono ora trasferiti alla società Baxter Holding B.V., con sede legale in Kobaltweg 49, 3542CE Utrecht, Paesi Bassi (NL)

Stampati

Il titolare delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

Medicinale	A.I.C. Confezione	N. Lotti
UNIFOL «10 mg/ml, emulsione iniettabile/ infusione» 5 flaconcino in vetro da 20 ml	039184066	A0C0024 A0C0115
EMISTOP «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml	039341019	B5C0016
EMISTOP «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 4 ml	039341021	B5C0003 B5C0004

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02456

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bronchenolo Tosse, influenza e raffreddore».

Estratto determina AAM/PPA n. 278 del 26 marzo 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/131.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Wrafton Laboratoires Ltd, Wrafton, Braunton, Devon, EX33 2DL, Regno Unito (UK)

Medicinale: BRONCHENOLO TOSSE, INFLUENZA E RAFFREDDORE.

Confezioni e A.I.C. n.:

«500mg+200mg+10mg» polvere per soluzione orale 5 bustine in Ldpe/Alu/Ldpe/Pap - 040751012;

«500mg+200mg+10mg» polvere per soluzione orale 10 bustine in Ldpe/Alu/Ldpe/Pap - 040751024;

«500mg+200mg+10mg» polvere per soluzione orale 10 bustine in In/Alu/Ldpe/Pap - 040751036;

«500mg+200mg+10mg» polvere per soluzione orale 5 bustine in In/Alu/Ldpe/Pap - 040751048;

«500mg+200mg+10mg» polvere per soluzione orale 6 bustine in Ldpe/Alu/Ldpe/Carta - 040751051;

«500mg+200mg+10mg» polvere per soluzione orale 6 bustine in In/Alu/Ldpe/Carta - 040751063,

alla società Perrigo Italia S.r.l., codice fiscale 08923130010, con sede legale in viale dell'Arte, 25 - 00144 Roma, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02457

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vagisil»

Estratto determina AAM/PPA n. 279 del 26 marzo 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/393.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato alla società Combe International Limited, con sede legale in Leatherhead, Surrey, KT22 9RX, Regno Unito (UK)

Medicinale: VAGISIL.

Confezione e A.I.C. n.: «2% crema» tubo da 20 g - 028700033

è ora trasferita alla società Combe Europa SL, con sede legale in C/ Orense 58, 7°C, 28020 Madrid, Spagna (ES).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02458

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina Alter»

Estratto determina n. 569/2019 del 2 aprile 2019

Medicinale: EZETIMIBE e SIMVASTATINA ALTER

Titolare A.I.C.:

Laboratori Alter S.r.l., via Egadi 7, 20144 Milano, Italia.

Confezioni:

«10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 046952014 (in base 10);

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 046952026 (in base 10);

«10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046952038 (in base 10);

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046952040 (in base 10);

«10 mg/20 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 046952053 (in base 10);

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 046952065 (in base 10);

«10 mg/20 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 046952077 (in base 10);

«10 mg/20 mg compresse» 28 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046952089 (in base 10);

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046952091 (in base 10);

«10 mg/20 mg compresse» 90 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046952103 (in base 10);

«10 mg/40 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 046952115 (in base 10);

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 046952127 (in base 10);

«10 mg/40 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 046952139 (in base 10);

«10 mg/40 mg compresse» 28 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046952141 (in base 10);

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046952154 (in base 10);

«10 mg/40 mg compresse» 90 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046952166 (in base 10);

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore a 25° C.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa contiene 10 mg di ezetimibe e 10, 20 o 40 mg di simvastatina.

Eccipienti:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

ipromellosa;

croscarmellosa sodica;

cellulosa microcristallina;

acido ascorbico;

acido citrico anidro;

idrossianisolobutilato (E320);

propil gallato;

magnesio stearato;

miscela colorante;

lattosio monoidrato;

ossido di ferro giallo (E 172);

ossido di ferro rosso (E 172);

ossido di ferro nero (E 172).

Produttori del principio attivo

Ezetimibe:

TEVA API India Ltd., Gajraula site Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road, Distt. J.P. Nagar Gajraula -244 235 (Uttar Pradesh), India.

Simvastatina:

Biocon Limited, 20th KM Hosur Road, Electronics City 560, 100 Bangalore, Karnataka, India;

Biocon Limited, Biocon Special Economic Zone, Plot No. 2, 3 & 4, Phase IV, Bommasandra, Jigani Link Road, 560 099 Bangalore, Karnataka, India.

Rilascio lotti:

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Street, Dupnitsa, 2600, Bulgaria.

Controllo dei lotti:

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Street, Dupnitsa, 2600, Bulgaria.

Produzione prodotto finito, confezionamento primario e secondario:

Watson Pharma Private Limited, Plot No A3 to A6, Phase 1A, Verna Industrial Estate, Verna, Goa 403 722, India.

Confezionamento primario e secondario:

Actavis Ltd. BLB015-016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta;

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Street, Dupnitsa, 2600, Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione di eventi cardiovascolari:

«Ezetimibe e Simvastatina Alter» è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari nei pazienti con malattia cardiaca coronarica (CHD) e una storia di sindrome coronarica acuta (SCA), trattati in precedenza con una statina o meno.

Ipercolesterolemia:

«Ezetimibe e Simvastatina Alter» è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) o con iperlipidemia mista ove sia indicato l'uso di un prodotto di associazione:

pazienti non controllati adeguatamente con una statina da sola;

pazienti già trattati con una statina ed ezetimibe.

Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote):

«Ezetimibe e Simvastatina Alter» è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. I pazienti possono essere sottoposti anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio, l'aferesi delle lipoproteine a bassa densità [LDL]).
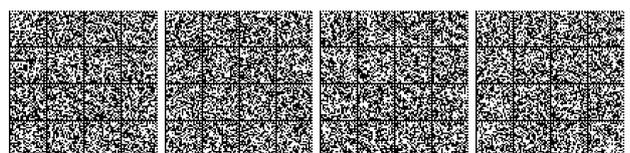
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046952040 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa):

€ 10,11;

prezzo al pubblico (IVA inclusa):

€ 18,95;

nota AIFA: 13.

Confezione:

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 046952026 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa):

€ 10,11;

prezzo al pubblico (IVA inclusa):

€ 18,95;

nota AIFA: 13.

Confezione:

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 046952065 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa):

€ 10,53;

prezzo al pubblico (IVA inclusa):

€ 19,75;

nota AIFA: 13.

Confezione:

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046952091 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa):

€ 10,53;

prezzo al pubblico (IVA inclusa):

€ 19,75;

nota AIFA: 13.

Confezione:

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 046952127 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa):

€ 10,87;

prezzo al pubblico (IVA inclusa):

€ 20,39;

nota AIFA: 13.

Confezione:

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046952154 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa):

€ 10,87;

prezzo al pubblico (IVA inclusa):

€ 20,39;

nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ezetimibe e Simvastatina Alter» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetimibe e Simvastatina Alter» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02485

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Eurogenerici»

Estratto determina n. 564/2019 del 2 aprile 2019

Medicinale: ESOMEPRAZOLO EUROGENERICI.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. Via Pavia, n. 6 20136 - Milano Italia.

Confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL-PVC/PVDC

A.I.C.: n. 041803091 (in base 10);

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C.: n. 041803115 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL-PVC/PVDC

A.I.C.: n. 041803103 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C.: n. 041803127 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: esomeprazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL-PVC/PVDC

A.I.C. n. 041803091 (in base 10);

classe di rimborsabilità:

A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa):

€ 5,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa):

€ 10,36;

note AIFA:

1 e 48.

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C.: n. 041803115 (in base 10);

classe di rimborsabilità:

A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa):

€ 5,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa):

€ 10,36;

note AIFA:

1 e 48.

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL-PVC/PVDC

A.I.C. n. 041803103 (in base 10);

classe di rimborsabilità:

A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa):

€ 7,17;

prezzo al pubblico (IVA inclusa):

€ 13,44;

note AIFA:

1 e 48.

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

A.I.C.: n. 041803127 (in base 10);

classe di rimborsabilità:

A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa):

€ 7,17;

prezzo al pubblico (IVA inclusa):

€ 13,44;

note AIFA:

1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello dviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Esomeprazolo Eurogenerici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esomeprazolo Eurogenerici» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02486

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione della Giunta camerale n. 19 del 18 marzo 2019, il dott. Enrico Salvatore Massidda, Segretario generale, è stato nominato, con decorrenza dal 1° aprile 2019, conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, in sostituzione del precedente conservatore, dott.ssa Simonetta Oddo Casano, collocata in quiescenza per raggiunti limiti di età.

19A02468

CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto-elencata impresa, già assegnataria del marchio d'identificazione a fianco indicato, ha cessato ogni attività.

Dei punzoni in dotazione due sono stati ritirati e deformati, di uno è stata presentata denuncia di smarrimento.

Marchio: 133CT; ragione sociale: Diamond Trade Link di Filippo Quartarone; sede: Catania.

19A02467

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxifarm 50%»

Estratto decreto n. 46 del 19 marzo 2019

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della società Sintofarm S.p.a. con sede in via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla (RE).

DOXIFARM 50% (A.I.C. n. 103807), è ora trasferita alla società VMD, Berendonk 74 IT/ZI Hoge Mauw, 2370 Arendonk, Belgio;

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata

19A02487

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylan®Solubile», polvere per soluzione orale per polli da carne e galline ovaiole, tacchini, suini e vitelli.

Estratto provvedimento n. 166 del 19 marzo 2019

TYLAN®SOLUBILE polvere per soluzione orale per polli da carne e galline ovaiole, tacchini, suini e vitelli;

n. A.I.C. 100108;

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. via Gramsci, 733 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Oggetto del provvedimento: Tylan®solubile polvere per soluzione orale per polli da carne e galline ovaiole, tacchini, suini e vitelli.

Confezioni:

barattoli da 110 g - A.I.C. n. 100108012;

sacco da 1,100 kg - A.I.C. n. 100108024;

variazione di tipo di variazione tipo II - C.I.4, 2;

variazioni di tipo IA - B.II.b.2.a, B.II.b.2.c.1;

variazione di tipo IA - A.7.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

modifica della durata del trattamento da 1-3 giorni a 3-5 giorni nella malattia cronica respiratoria per la specie «polli da carne» e «galline ovaiole»;

aggiunta del sito Elanco France S.A.S. 26 rue de 1a Chapelle, 68330 Huningue, France per l'attività di rilascio dei lotti di prodotto finito, oltre al sito attualmente autorizzato Eli Lilly and Company Limited, Speke Operations (UK);

eliminazione del sito Eurovet Animal Health B.V, Netherlands, per l'attività di rilascio dei lotti di prodotto finito.

Per effetto della suddetta variazione si modificano il punto 4.9 e 10 dell'RCP, come di seguito indicato:

4.9 Posologia e via di somministrazione

polli da carne e galline ovaiole:

malattia cronica respiratoria (MCR): somministrare Tylan Solubile nell'acqua da bere ad una concentrazione di 0,5 g per litro, pari a circa 100 mg di tilosina per kg di peso vivo in base all'età ed al consumo di acqua dell'animale, per un periodo da tre a cinque giorni.

enterite necrotica: somministrare Tylan Solubile nell'acqua da bere ad una concentrazione di 0,1 g per litro, pari a 20-50 mg di tilosina per kg di peso vivo in base all'età ed al consumo di acqua dell'animale, per un periodo di tre giorni.

tacchini: somministrare Tylan Solubile nell'acqua da bere ad una concentrazione di 0,5 g per litro, pari a 50-200 mg di tilosina per kg di peso vivo in base all'età ed al consumo di acqua dell'animale, per un periodo di due-cinque giorni.

suini: somministrare Tylan Solubile nell'acqua da bere ad una concentrazione di 0,25 g per litro, pari a 25 mg di tilosina per kg di peso vivo, per un periodo di tre-dieci giorni.

vitelli: somministrare un grammo di tilosina base per animale per via orale due volte al giorno, pari a 40 mg di tilosina per kg di peso vivo, per un periodo di sette giorni.

La tilosina tartrato può essere miscelata al latte o al latte in polvere ricostituito al momento del pasto.

L'acqua medicata deve essere rinnovata ogni dodici ore.

La somministrazione nel mangime liquido o in acqua da bere deve essere eseguita tenendo conto dell'assunzione giornaliera e del peso vivo in modo da somministrare la dose prescritta. L'assunzione di mangime liquido o di acqua medicati dipende dalle condizioni cliniche degli animali.

Per assicurare la corretta posologia ed evitare sovra- o sottodosaggio raggruppare gli animali da trattare in base al peso vivo, tenendo conto dell'assunzione giornaliera di acqua o mangime liquido, e calcolare accuratamente il dosaggio di prodotto da miscelare nel mangime liquido o nell'acqua.

Per effetto delle variazioni relative ai siti di rilascio lotti del prodotto finito, si modificano inoltre le sezioni pertinenti del foglietto illustrativo.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A02488
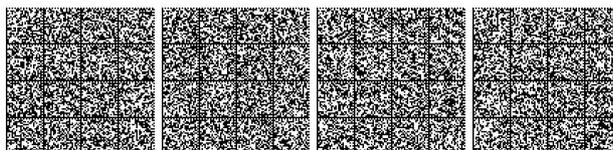
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rivalutazione dei contributi dovuti dagli operatori postali per l'anno 2019

Si rende noto che con decreto interministeriale del 25 febbraio 2019 registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2019 n. 236 sono stati rivalutati i contributi per le licenze individuali e le autorizzazioni generali dovuti dagli operatori postali per l'offerta al pubblico dei servizi postali.

Il contenuto integrale del provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it.it area tematica comunicazioni.

19A02463

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Comunicato relativo al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Anno 2019.

Sul sito librari.beniculturali.it della Direzione generale biblioteche e istituti culturali è pubblicato il d.d.g. n. 295 del 9 aprile 2019, che annulla e sostituisce il d.d.g. n. 84 del 14 febbraio 2019 recante la disciplina di assegnazione delle risorse, per l'anno 2019, ai sistemi bibliotecari e alle biblioteche scolastiche di cui al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7-*quater*, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96).

Sono, inoltre, disponibili i modelli di domanda di partecipazione in formato *.word* modificabile, da compilare e inviare secondo le modalità ed entro la scadenza indicate nel d.d.g. n. 295.

Per informazioni e comunicazioni è possibile contattare:

dott.ssa Michela Calisse, tel. 06/67235069, mail michela.calisse@beniculturali.it

dott.ssa Valentina De Martino, tel. 06/67235067, mail valentina.demartino@beniculturali.it

dott.ssa Paola Puglisi, tel. 06/67235082, mail paola.puglisi@beniculturali.it

19A02497

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Revoca dell'incarico all'amministratore unico della «Montedil società cooperativa», in Etroubles

Con deliberazione n. 381, adottata nell'adunanza del 29 marzo 2019, la Giunta regionale ha disposto la revoca dell'incarico all'amministratore unico della società cooperativa «Montedil - società cooperativa» con sede in Etroubles (AO) - hameau de Echevennoz dessous, 39 - Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01133580074 - ed è stato nominato quale commissario governativo il dott. Jean-Claude Mochet di Aosta.

19A02465

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
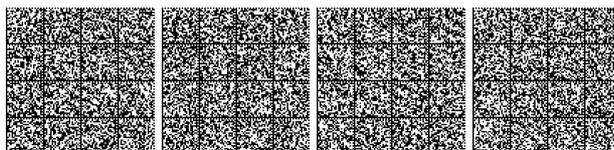
(WI-GU-2019-GU1-090) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
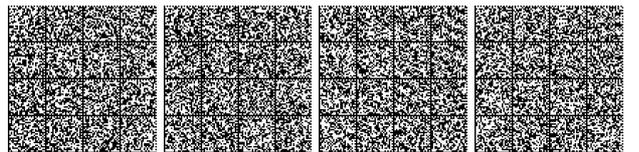
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00